



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 – FAX 0331-632983

email: gianluigi.fontana@giustizia.it - pec: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Seguito n. 1772/2017 del 31 luglio 2017

PROT. N. 1822/2017

Busto Arsizio, - 3 AGO. 2017

Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio
Ai Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - Sede

e, per conoscenza

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

Al Procuratore Aggiunto - Sede

Ai Sostituti e alle loro Segreterie

Ai Direttori Amministrativi - Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Busto Arsizio

Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

OGGETTO: legge 23.6.2017 n. 103 - elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 162 comma 4 bis codice di procedura penale - **chiarimenti**

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla direttiva indicata nell'intestazione. Specifico che i passaggi sono questi:

- 1) redazione del processo verbale di identificazione dell'indagato presente (art. 349 cod. proc. pen.), anche contestuale ad altro atto;
- 2) richiesta all'indagato se intenda nominare un difensore di fiducia;
- 3) in caso negativo, individuazione, tramite il portale www.nominadifensore.it del difensore di ufficio e comunicazione del suo nome all'indagato;
- 4) invito all'indagato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 cod. proc. pen. (casa di abitazione o luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa, in Italia) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, in Italia, con l'avvertimento che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale dichiarazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore;
- 5) recepimento dell'eventuale libera volontà dell'indagato di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio;
- 6) richiesta telefonica immediata al difensore di ufficio, per recepire il suo assenso o il suo dissenso all'elezione;
- 7) documentazione dell'assenso o del dissenso del difensore nel verbale;
- 8) comunicazione dell'eventuale dissenso all'indagato;
- 9) nuova richiesta all'indagato di dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1, cod. proc. pen., o ad eleggere altro domicilio in Italia;
- 10) in caso di rifiuto o dichiarazione di impossibilità da parte dell'indagato, comunicazione allo stesso che le notifiche saranno eseguite mediante notifica al difensore di ufficio già indicato, semplicemente quale difensore e non quale domiciliatario.

Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA